

TERZA PROCEDURA DI PROGRESSIONE ECONOMICA I RISULTATI DELLA RIUNIONE DI OGGI

Si è svolto in data odierna il previsto incontro sulla definizione dei criteri relativi alla terza procedura di progressione economica per i lavoratori della Giustizia.

Alla riunione hanno partecipato, per la parte politica, il sottosegretario con delega la personale, Macina, per l'Organizzazione Giudiziaria, il Capo Dipartimento, Fabbrini, il Direttore Generale del personale, Leopizzi, ed il Direttore Generale del bilancio, Bedetta, per l'Amministrazione Penitenziaria il Direttore Generale del personale, Parisi, per la Giustizia minorile e di comunità, il Direttore Generale del personale, Cacciapuoti, per gli Archivi Notarili, il Direttore Generale, Romano.

La riunione, che ha avuto carattere interlocutorio, si è incentrata sulla discussione della proposta di accordo elaborata dall'amministrazione e contenuta in un documento trasmesso alle organizzazioni sindacali. Ne pubblichiamo copia.

Preliminarmente la CISL ha ribadito la sua posizione: assicurare la progressione economica **per tutti i lavoratori che non ne hanno beneficiato in occasione delle ultime due procedure**. Ed invero, considerata l'imminente firma del nuovo CCNL del comparto funzioni centrali, la CISL ha sottolineato che tale procedura sarà disciplinata per l'ultima volta sulla base delle vecchie regole.

Successivamente la CISL ha lamentato la mancata trasmissione dei dati relativi a numero, qualifica e posizione economica dei lavoratori di tutti i dipartimenti e degli archivi che non hanno fruito della progressione economica in occasione delle procedure del 2017 e del 2018.

Nel merito della proposta dell'amministrazione la CISL ha eccepito:

- la estensione da due a cinque anni della anzianità di fascia richiesta come requisito minimo per poter partecipare alla procedura di progressione economica;
- la modifica dei punteggi dell'anzianità rispetto a quelli previsti dai due accordi precedenti sulla medesima materia ed in particolare la previsione del punteggio per la direzione e le reggenze per i soli archivi notarili, la grave sottovalutazione dell'anzianità di servizio presso altre pubbliche amministrazioni, la mancata parificazione al servizio svolto nel Ministero della Giustizia del servizio prestato dai poliziotti penitenziari successivamente transitati nei ruoli civili a seguito del superamento di un concorso e dello svolgimento da parte dei poliziotti penitenziari di mansioni anche contabili;
- la modifica dei punteggi dei titoli di studio rispetto a quelli previsti dai due accordi

- precedenti sulla medesima materia ed inoltre la mancata attribuzione di punteggio ai titoli di studio postlaurea (master e specializzazioni), al diploma di scuola media secondaria triennale ed al diploma di scuola media inferiore;
- la modifica dei punteggi della valutazione rispetto a quelli previsti dai due accordi precedenti sulla medesima materia ed in particolare l'ampliamento oltremisura della forbice tra il punteggio attribuito al "più che adeguato" e quello riconosciuto al "non adeguato", **il mancato riconoscimento di punteggio per il "non valutato" soprattutto in considerazione del fatto che, nella colpevole inerzia dell'amministrazione centrale, la valutazione nella maggior parte degli uffici giudiziari e negli UNEP non è stata compiuta o è stata realizzata in violazione della normativa vigente (di tale comportamento omissivo dell'amministrazione, centrale e periferica, risponderanno solo le migliaia di lavoratori, non valutati o valutati in maniera non corretta, che si vedranno ridurre sensibilmente il punteggio senza avere alcuna responsabilità);**
 - il mancato bilanciamento del punteggio massimo di titoli, anzianità e valutazione imposto dall'art. 18 del CCNL 2006/2009 comparto ministeri (ed invero in base a tale norma titoli, valutazione ed anzianità *"sono equamente valutati, sulla base di valori percentuali... e sono tra loro combinati e ponderati in modo da evitare la prevalenza dell'uno sull'altro"*).

Per quanto ulteriormente riguarda l'amministrazione degli Archivi notarili la CISL ha criticato: la mancata attribuzione per la direzione di unità organizzativa dirigenziale del punteggio massimo (p.4) agli incarichi di funzioni vicarie delle Sovrintendenze di Roma e Milano (in contraddizione all'art. 1 dell'allegato Q CCNI 2006/2009 con riferimento all'art. 62 lett. a) detto CCNI) e la mancata specificazione dell'attribuzione di detto punteggio a massimo numero 3 settori dell'Ufficio centrale degli archivi notarili aventi particolare rilevanza per responsabilità di servizi o strutture che richiedano coordinamento di attività complesse (in contraddizione all'art. 1 lett. c) detto allegato Q CCNI 2006/2009); l'attribuzione di ulteriore punteggio per attività di reggenza di unità organizzative non dirigenziali addizionali alla prima; il mancato riconoscimento di punteggio per attività di reggenza di unità organizzative dirigenziali antecedenti l'ultimo biennio (entro il limite di 8 punti per le attività di reggenza complessivamente considerate); il mancato riconoscimento di punteggio per attività di reggenza di unità organizzative non dirigenziali antecedenti l'ultimo biennio (entro il limite di 6 punti per le attività di reggenza complessivamente considerate); la mancata previsione di un tetto al punteggio complessivamente attribuito per i giorni di applicazione presso Archivi notarili o Ufficio centrale e l'esclusione ai fini di detto punteggio per applicazioni nell'ambito di uffici della stessa città (i.e. Sovrintendenza Roma/Ucan); la mancata previsione di punteggio per direzione di reparti presso Ufficio centrale o Archivi notarili dirigenziali (non cumulabile con le fattispecie che attribuiscono p. 4); in tutte le fattispecie di esperienza professionale diversa dall'anzianità di servizio, l'attribuzione di punteggio per frazioni di anno solo superiori e non pari a 6 mesi.

Infine la CISL ha criticato la decisione dell'amministrazione giudiziaria di non effettuare nell'immediato lo scorrimento integrale delle due graduatorie per funzionari giudiziari e funzionari UNEP formate in attuazione dell'art. 21 quater L. 132/2015. Tale scelta, oltre a

violare gli impegni formalmente assunti (accordo 26.4.2017 e DM 9.11.2017), incide negativamente anche sulle progressioni economiche. Ed invero, ove lo scorrimento integrale si operasse in tempi certi, le progressioni previste dall'amministrazione per cancellieri esperti (1143 per F5 e 73 per F6) e per ufficiali giudiziari (207 per F5 e 4 per F6) saranno riconosciute in favore di altre figure professionali.

La CISL ha ribadito che il positivo riscontro delle posizioni del sindacato confederale è indispensabile per la conclusione in tempi rapidi di un accordo sulla materia a tutela di tutti i lavoratori della Giustizia.

A margine della riunione, su sollecitazione anche della CISL, il sottosegretario Macina ha preannunciato la firma entro questa settimana di un PDG il quale prevede, per dopo l'estate, lo scorrimento integrale della graduatoria per funzionario giudiziario ex art. 21 quater L. 132/2015.

La riunione, protrattasi fino a tarda sera, è stata rinviata al prossimo 11 aprile per la positiva conclusione dell'accordo.

Roma, 4 aprile 2022

Il Coordinatore Responsabile
Eugenio Marra

